

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Nr. 188 del 22/04/2022 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 28 del 21 Aprile 2022

OGGETTO: Nomina Validatore Interno PEF Rifiuti, di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA n.443/2019.

Il giorno Ventuno del mese di Aprile 2022, alle ore 12,18 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore - Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore		SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco NERI, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Nomina Validatore Interno PEF Rifiuti, di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA n.443/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA:

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità " il quale prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, il quale prevede che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adequamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95". La disposizione citata contiene l'esplicito riferimento all'intero "ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati", che determina l'inclusione fra le attività oggetto delle competenze regolatorie dell'Autorità di tutte quelle riconducibili al concetto normativo di gestione dei rifiuti urbani ovvero "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario", restando, al riguardo, irrilevante la natura giuridica del soggetto esercente il servizio e il relativo titolo autorizzativo. Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
- a) "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);
- b) "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
 - c) "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i). -VISTE:
- la deliberazione n.443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n.52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la deliberazione n.238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,

anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- la deliberazione n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA, con la quale è stato adottato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022- 2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025, ed in particolare l'art.7 rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR-2 sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso a ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione n.459/2021/R/rif del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determina n.2/Drif/2021 del 4.11.2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025;

- CONSIDERATO che:

- l'Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale "soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia" nonché l'Ente territorialmente competente ovvero "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";
- in particolare, l'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF reca specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione prevedendo che:
- a) sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
- b) il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
- c) la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 7.4);
- d) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi"; (comma 7.5);
- e) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 7.7);
- f) fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 7.8);
- RILEVATO che, nella determinazione n. 02/DRIF/2021, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, stabilendo che per ciascun ambito tariffario di propria competenza alla trasmissione deli atti e dei dati e dalla documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet ed inviando in particolare la seguente documentazione:
- a) il PEF quadriennale, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi;
 - b) la delibera di approvazione del PEF quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

- **RITENUTO** necessario individuare il soggetto incaricato della validazione del PEF prevista dal comma 6.3 della deliberazione ARERA n.443/2019;
- CONSIDERATO che per la validazione del PEF rifiuti, che viene redatto dal Responsabile del Settore Finanziario sulla base dei dati contabili ed obbligatori rilevati dalle scritture contabili dell'ente, può essere individuato il Responsabile del Servizio IV^ (Urbanistica e assetto del territorio, ecc.) dott. Francesco Neri, dotato dei requisiti di terzietà rispetto al settore dell'ente che redige il PEF, anche al fine di perseguire un risparmio di spesa per il Comune;
- VISTI:
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- DATO ATTO che con deliberazione di C.C. nr. 17 del 18/07/2021, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- CHE l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25/02/2022 ha ulteriormente differito al 31/05/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di incaricare il Responsabile del Servizio IV^ (Urbanistica e assetto del territorio, ecc.) dott. Francesco Neri, della procedura di validazione del PEF Rifiuti di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA n.443/2019;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile di cui al precedente punto 1 per gli adempimenti di competenza;
- 4) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

A voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Nomina Validatore Interno PEF Rifiuti, di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA n.443/2019.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 21/04/2022.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi) F.to: Rag. Maria Assunta Risi

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 21/04/2022.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi) F.to: Rag. Maria Assunta Risi

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000,

Lì, 21/04/2022.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

nr. 267.

Lì, 21/04/2022.

Il Responsabile del Servizio IV^ (Urbanistica e assetto del territorio, ecc.)

F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il ViceSegretario Comunale F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 22/04/2022, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Il Responsabile del Servizio F.to: Dott. Francesco Neri

Pignataro Interamna, 22/04/2022.

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 22/04/2022.

Il Responsabile del Servizio

5